

Grosseto.

A tale proposito, il comandante Umberto Centobuchi, nel corso dell'audizione del 7 novembre 2017, ha riferito di una indagine nei confronti della RA.RI. Livorno srl per traffico transfrontaliero di rifiuti. Il NOE di Grosseto aveva eseguito delle ispezioni nel febbraio del 2015 e, da ultimo, nel giugno del 2017, in quanto la RA.RI. Livorno srl figurava come soggetto notificatore di esportazione di rifiuti, per lo più pericolosi, che venivano conferiti in siti di destinazione che risultano situati in Germania, in Danimarca, Svizzera, Portogallo e Polonia, attraverso alcuni itinerari misti verificati, cioè in parte con trasporto su strada, interrotto per un trasporto di linea ferroviaria e poi ripreso su strada.

L'attività svolta dal NOE è stata soprattutto un'attività documentale di riscontro poiché non si è mai ravvisato il sospetto che si trattasse di rifiuti a rischio, quindi non è stato ritenuto mai necessario fare un campionamento, un'intercettazione o un pedinamento sui carichi di rifiuti che venivano spostati, in quanto da tale attività non erano emerse anomalie.

Pertanto - ha concluso sul punto il comandante Centobuchi - la RA.RI. Livorno srl negli anni successivi aveva proseguito nel trasferimento di rifiuti all'estero, tant'è che l'ultima notifica è stata chiusa in data 29 giugno 2017 e riguardava un rifiuto che è andato in Germania, anche questo con codice CER 19.03.04 "pericoloso", ovvero rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati, con codice CER 19.03.05. In effetti, tra i documenti di spedizione vi è una notifica per 8.000 tonnellate di rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati, per un totale di spedizione di 286 imballaggi sfusi, D05. In ogni caso, si trattava quasi sempre di miscugli di rifiuti contenenti almeno una sostanza pericolosa.

Vi erano, inoltre, anche altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose, compresi materiali misti. Comunque, si trattava ogni volta di quantitativi ingenti, per ciascuna notifica (da 2.000 tonnellate a 8.000 tonnellate di rifiuti pericolosi).

Ancora, il comandante Centobuchi ha riferito alla Commissione di un'attività di indagine sulla RA.RI. Livorno srl, nel periodo 2009-2010, quando il NOE di Grosseto contestò ai responsabili della società un'ipotesi di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Tutto era nato nell'ambito di un'altra indagine, quella che il NOE di Grosseto stava svolgendo nei confronti della Agrideco srl, società di intermediazione che aveva sede a Scarlino, ma che operava all'epoca in tutta Italia, con diversi soggetti. All'epoca, la società Agrideco aveva rapporti, con la discarica di Piombino gestita da ASIU spa.

All'interno di quelle indagini, molto complesse e articolate, nell'ambito delle quali vennero effettuate anche delle intercettazioni telefoniche, i militari del NOE di Grosseto appresero che presso la discarica di ASIU, a Piombino, in data 23 luglio 2008, sarebbero arrivati tre camion con

tre conferimenti di rifiuti gestiti da Agrideco, come intermediario. In particolare, uno di questi carichi proveniva proprio dalla RA.RI. Livorno srl. Venne così campionato questo rifiuto, il quale, effettivamente, risultò un rifiuto ascritto al codice CER 19.03.05 (rifiuti stabilizzati, diversi da quelli pericolosi di cui alla voce 19.03.04). Le analisi di laboratorio eseguite posero in evidenza un superamento della concentrazione degli idrocarburi totali, con atomi di carbonio maggiori di 12 e con una concentrazione pari al 3,5 per cento, contro la soglia massima dello 0,1 per cento. Ovviamente, di qui sono partiti, a ritroso, i controlli presso la RA.RI. Livorno, che furono esperiti fino all'aprile del 2009 al fine di ricostruire il processo produttivo del rifiuto e la sua provenienza. Venne quindi escusso il direttore tecnico, che illustrò in che modo fosse avvenuto tutto il processo, precisando, tra l'altro, che questo rifiuto arrivava in RA.RI. da una società denominata La.fu.met, di Villastellone (TO), arrivando con codice CER 19.08.14 (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, quindi diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13 "pericoloso"). In sostanza, questo rifiuto arrivava con codice CER 19.08.14 "non pericoloso" (fanghi).

In data 15 e 16 luglio 2008 La.fu.met aveva conferito a RA.RI. circa 60 tonnellate di questo rifiuto, tra cui c'era quello campionato in occasione dell'ispezione del NOE in ASIU, insieme agli operatori dell'ARPAT. La.fu.met caratterizzava il proprio rifiuto, che inviava tra gli altri a RA.RI., come non pericoloso, laddove RA.RI. effettuava poi le sue analisi a campione. Tuttavia, nonostante la qualifica di rifiuto non pericoloso, vi era un dato contrastante, posto che nei referti analitici di La.fu.met veniva indicato sistematicamente che in quel rifiuto vi era la presenza di sostanze idrocarburiche e di oli minerali, che qualificavano il rifiuto come pericoloso, in quanto conferivano al rifiuto un carattere di cancerogenicità, individuato con un codice H7. Oltre a questo, però, il consulente che collaborava nell'indagine su Agrideco aveva anche espresso delle forti perplessità sul fatto che nello stesso rifiuto fossero presenti anche metalli pesanti, che all'epoca caratterizzavano il rifiuto come tossico-nocivo, quindi come incompatibile con il conferimento nella discarica ASIU. Per di più, la disamina dei formulari consentì di chiarire che La.fu.met conferiva a RA.RI. Livorno srl i propri fanghi con codice CER 19.08.14, ma lo faceva per un'operazione di smaltimento in D15, ossia come stoccaggio di fatto, come discarica temporanea.

Le analisi confortavano il fatto che, come tali, i rifiuti potevano e dovevano essere conferiti alla discarica di Piombino. Tuttavia la RA.RI. non li destinava tal quali alla discarica di Piombino, ma li inertizzava, attraverso una miscelazione con cemento, in modo da poter ottenere un altro rifiuto, il rifiuto ascritto al codice CER 19.03.05 (rifiuti stabilizzati). Tutto ciò per la ragione che RA.RI. Livorno aveva un'omologa aperta per questo rifiuto con ASIU, sicché, avendo questa omologa, RA.RI. Livorno faceva cambiare il nome al rifiuto che le arrivava da La.fu.met e lo conferiva ad ASIU, cambiato di nome, come non pericoloso.

Al fine di realizzare tale operazione, RA.RI. Livorno ometteva di effettuare le obbligatorie analisi che avrebbe dovuto fare soprattutto nella parte in cui La.fu.met aveva chiarito nei referti che vi erano delle sostanze idrocarburiche. Il tutto è stato ricostruito anche per quanto riguarda i volumi di tonnellate di rifiuti conferiti, pari a circa 12.315 tonnellate, che RA.RI. Livorno aveva conferito ad ASIU.

Sulla base di tale quantitativo, della condotta della RA.RI. Livorno e di tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato che il NOE ritenne di ravvisare, venne fatta una nota informativa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno. Venne quindi effettuato uno stralcio, partendo dall'indagine che era sotto la direzione di quella di Grosseto. Vennero richieste anche delle intercettazioni telefoniche nei confronti dei responsabili di RA.RI., che furono concesse a distanza di qualche mese ma limitatamente alla durata di quindici giorni. In tale breve lasso di tempo, il NOE non riuscì ad acquisire ulteriori elementi di riscontro all'ipotesi di reato. Di conseguenza, essendo state interrotte anche le attività tecniche di polizia giudiziaria e non essendo stati acquisiti ulteriori elementi, il fascicolo si è chiuso con l'archiviazione.

Tra l'altro, anche all'epoca, era emerso che alcuni di questi rifiuti, nella misura di 876 tonnellate, erano stati conferiti dalla RA.RI Livorno srl alla Lonzi Metalli srl.

Relativamente all'impianto della Lonzi Metalli srl, strettamente collegato a quello della RA.RI. Livorno srl, il comandante Umberto Centobuchi ha riferito che il NOE se ne era occupato nel 2015, nell'ambito di una delega di indagine della procura della Repubblica in Livorno che scaturiva da un esposto presentato ai carabinieri, i quali l'avevano poi trasmesso alla procura della Repubblica. Sostanzialmente, nell'esposto venivano lamentate delle problematiche ambientali dovute ad alcune carenze strutturali e infrastrutturali dell'impianto.

Tali carenze erano riconducibili soprattutto al mancato collettamento alla fognatura delle acque nere dell'impianto. Tuttavia, anche in questo caso, l'attività del NOE si fermò agli accertamenti preliminari e all'acquisizione di informazioni da parte di persone informate sui fatti, in quanto nel mese di novembre dello stesso anno 2015, personale del comando della polizia municipale di Livorno, insieme a personale del dipartimento ARPAT locale, aveva effettuato un sopralluogo, con ispezione e accesso al sito al fine di effettuare delle verifiche e prelevare campioni di reflui industriali anche in un reticolo idrico superficiale adiacente allo stabilimento, presso il quale la Lonzi Metalli srl era autorizzata allo scarico.

Ovviamente, trattandosi di accertamenti svolti sugli stessi aspetti, per i quali stava indagando il NOE, veniva informata la dottoressa Tenerani, il sostituto che aveva concesso la delega, facendo presente che, comunque, dalle attività dei vigili urbani e dell'ARPAT era scaturito un procedimento penale in carico ad altro sostituto procuratore, il dottor Mannucci.

Anche per la Lonzi Metalli il comandante Centobuchi ha rinvenuto evidenze di attività di indagine svolte dal NOE, nel lontano 2006, quando il reparto segnalò alla procura della Repubblica in Livorno quattro persone, tra cui l'allora amministratore unico della Lonzi Metalli srl, per l'ipotesi del reato di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico con violazione degli obblighi di tenuta dei formulari. Questo per avere prodotto, intermediato ed effettuato un trasporto, nonché per avere accettato rifiuti speciali pericolosi, accompagnati da formulari indicanti dati inesatti relativi alla classificazione dei rifiuti stessi.

In estrema sintesi, si è trattato di un'attività ispettiva svolta dai carabinieri del NOE di Grosseto, durante la quale erano stati intercettati due carichi di rifiuti in ingresso alla Lonzi Metalli, accompagnati da formulari che attestavano trattarsi di "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose", rifiuto di cui al codice CER 15.02.02, mentre in realtà, dall'accertamento vero e proprio sul carico, era emerso che si trattava di terre e rocce, caratterizzate da forti odori di idrocarburi.

Nell'occasione, erano stati effettuati campionamenti di questi rifiuti e dalle indagini effettuate venne accertato che Lonzi Metalli aveva ricevuto, anche nei giorni precedenti, quantitativi dello stesso rifiuto per un totale di circa 250 tonnellate, sempre prodotti dalla stessa società, la "È Ambiente", di Porto Torres (SS), poi trasportati dalla ditta Salis Trasporti, sempre di Sassari. Si trattava di rifiuti che erano stati, a loro volta, accompagnati dal medesimo formulario rinvenuto in all'atto dell'ispezione, che parlava di assorbenti, materiali vari ed altro, quando viceversa si trattava di terre e rocce.

Parte di questi rifiuti conferiti, nei giorni precedenti erano stati anche stoccati in un box della Lonzi Metalli srl, presso il quale furono fatte ulteriori verifiche. Anche qui il NOE aveva avuto l'ennesimo riscontro che si trattava di terre e rocce. Era stato quindi operato un sequestro, all'epoca, sia del box, sia degli autocarri che trasportavano questi rifiuti, con i relativi formulari.

"È Ambiente" è un produttore di rifiuti (non era intermediario, era proprio produttore), con sede legale in Porto Torres, zona industriale La Marinella. Poi vi era il trasportatore, la Salis Trasporti srl, di Sassari e compariva anche un committente, la Econet srl, mentre il destinatario era la Lonzi Metalli srl.

Gli esiti degli accertamenti analitici fatti sui campioni prelevati dal personale dell'ARPAT avevano dato il riscontro atteso, cioè che si trattava di terre e rocce, contenenti sostanze pericolose, ascrivibili al codice CER 17.05.03, "pericoloso".

Alla luce di tutto quanto emerso, oltre all'effettuazione del sequestro, era stata inoltrata una nota informativa con la quale venivano deferiti in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno i soggetti intervenuti nella filiera, a cominciare dal responsabile della

“È Ambiente”, quindi l’intermediario e il trasportatore, per arrivare, infine, all’amministratore unico della Lonzi Metalli, che all’epoca gestiva l’operazione.

Dall’insieme di queste vicende emerge un quadro delle due società facenti capo a Lonzi Emiliano assolutamente non tranquillizzante. Si tratta di due società che hanno da sempre operato in una situazione che, sul piano della legalità, può essere definita come *borderline*. Ulteriori rilevanti sviluppi sulla gestione delle società emergeranno in seguito alle indagini svolte dalla DDA di Firenze, nell’ambito del procedimento penale n. 15787/2014 mod. 21 R.G.N.R. (Registro Generale Notizie di Reato) - DDA Firenze, di cui al paragrafo che segue.

7.1 Recenti sviluppi nella vicenda penale che ha investito la Lonzi Metalli srl e la R.A.R.I. Livorno srl

Sul punto, appaiono rilevanti le informazioni fornite alla Commissione dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, dottor Ettore Squillace Greco, il quale (accompagnato dai marescialli dei carabinieri Elisabetta Parazzini e Gianluca Baiocchi) nel corso dell’audizione svolta il 18 dicembre 2017 - dopo aver premesso che nel procedimento penale n. 15787/2014 R.G.N.R. mod. 21 DDA di Firenze, a carico di Lonzi Emiliano + 11, egli aveva personalmente condotto le indagini nella qualità di sostituto procuratore applicato alla DDA di Firenze - ha fornito un quadro accusatorio nei confronti dei responsabili delle due società particolarmente grave. Nella specie, sono state svolte indagini mirate, anche mediante un sistema di videosorveglianza dell’impianto della Lonzi Metalli, nonché controlli specifici che hanno consentito di disvelare un’attività illecita che veniva svolta in modo continuativo presso gli impianti della Lonzi e della R.A.R.I..

A tal fine, il procuratore della Repubblica ha prodotto un’ordinanza del GIP del tribunale di Livorno, in data 1° dicembre 2017 (doc. 2594/5), applicativa di misure cautelari coercitive e interdittive: 1) nei confronti dei responsabili dell’azienda (Lonzi Emiliano, Palandri Mauro, Fulceri Stefano, Mancini Anna, Lena Stefano), 2) nei confronti di conferitori di rifiuti (Bertini Alessandro, Callegari Paola, Federghini Agostino); 3) nei confronti di un trasportatore di rifiuti (Vanni Alessandro); 4) nei confronti dei gestori della discarica di Rosignano (Monti Massimiliano e Del Seppia Dunia). A tutti costoro sono stati contestati i reati di traffico illecito di rifiuti, di cui all’articolo 260, decreto legislativo n. 152 del 2006, di associazione per delinquere, di cui all’articolo 416, commi 1 e 2 del codice penale (Lonzi, Palandri, Fulceri, Mancini e Lena) e di truffa aggravata ai danni della regione Toscana (Lonzi, Palandri, Fulceri, Mancini e Lena).

Contestualmente, il GIP ha disposto, con decreto, il sequestro preventivo di tutti i beni aziendali della Lonzi Metalli srl e della R.A.R.I. Livorno srl.

Nel corso della sua audizione, il dottor Ettore Squillace Greco ha riferito che la Lonzi Metalli

srl era autorizzata a trattare i rifiuti non pericolosi ma, caso del tutto singolare, era stata autorizzata anche a stoccare i rifiuti pericolosi, mentre la R.A.R.I. Livorno srl era autorizzata a trattare i rifiuti pericolosi. Sul punto, il procuratore della Repubblica ha svolto una considerazione di carattere generale, che prescinde dallo stretto ambito politico-amministrativo della realtà livornese, rilevando che non costituisce una buona prassi amministrativa rilasciare delle autorizzazioni che consentono a un impianto di smaltimento di trattare rifiuti non pericolosi e, contemporaneamente, di stoccare rifiuti pericolosi, posto che se un impianto tratta rifiuti non pericolosi, non si ravvisa la *ratio* dell'autorizzazione a poter stoccare anche rifiuti pericolosi.

Fatta questa precisazione, che investe le competenze dell'autorità amministrativa che ha rilasciato l'AIA, nell'ordinanza del GIP di Firenze (doc. 2594/5) si legge che la società Lonzi Metalli, presso la sede legale di Livorno in via Limone, ha un impianto di trattamento di rifiuti ed è, in effetti, in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale n. 107 del 25 giugno 2014, prorogata il 29 giugno 2015, della provincia di Livorno, in forza della quale la società poteva eseguire operazioni di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi.

In particolare, con riferimento ai rifiuti pericolosi, l'impianto della Lonzi Metalli era autorizzato a ricevere rifiuti imballati o confezionati in contenitori, sui quali, tuttavia, non poteva eseguire alcuna operazione, se non l'eventuale riconfezionamento o reimballaggio, ove lo stesso fosse risultato danneggiato.

Invero, erano autorizzate:

- le operazioni di trattamento di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, finalizzate al recupero, incluso il trattamento di selezione e cernita manuali, meccanica mediante impianto di selezione automatico, meccanica con macchine operatrici;
- le operazioni di trattamento di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, finalizzato allo smaltimento come miscelazione, triturazione e adeguamento volumetrico.

Tutto ciò precisato in fatto, appaiono condivisibili le considerazioni del dottor Ettore Squillace Greco, secondo cui il meccanismo fraudolento posto in essere dalle due società coinvolte nelle attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, sia stato agevolato da tale doppia autorizzazione, nonché dal fatto che entrambe le imprese facevano capo allo stesso gruppo di soggetti (ma in realtà allo stesso soggetto): Lonzi Emiliano.

Invero, le indagini, svolte con l'ausilio dei carabinieri forestali, hanno consentito di appurare che la Lonzi Metalli srl miscelava, senza trattamento alcuno, i rifiuti pericolosi stoccati con i rifiuti non pericolosi e li avviava principalmente nelle discariche di Rosignano e di Piombino.

Pertanto, con relazione in data 19 dicembre 2017, il procuratore della Repubblica ha precisato

che i rifiuti non finivano solo nelle discariche di Rosignano e di Piombino, ma che vi erano anche altre discariche destinatarie dei rifiuti della Lonzi Metalli srl e della RA.RI. Livorno srl.

In particolare, nell'intercettazione in cui si fa riferimento a una scuola e ai bambini, riportata da numerosi organi di stampa, il procuratore della Repubblica ha riferito che la discarica in cui la RA.RI. Livorno si accingeva a conferire i rifiuti si trova nel territorio del comune di Montichiari, in provincia di Brescia e che i due conversanti intercettati si riferivano alla discarica anzidetta, nonché al fatto che nei giorni precedenti erano stati percepiti cattivi odori nella zona.

Fatta questa precisazione, volta ad evitare ulteriori allarmi, il dottor Squillace Greco ha proseguito il suo intervento, riferendo che la RA.RI. Livorno, che avrebbe dovuto ricevere e trattare i rifiuti pericolosi, riceveva i rifiuti non pericolosi, i quali non abbisognavano di alcun trattamento, posto che i rifiuti pericolosi erano già stati dalla Lonzi Metalli srl miscelati (anziché stoccati) con i rifiuti non pericolosi. Anzi, spesso accadeva che i camion, che avrebbero dovuto trasportare i rifiuti pericolosi stoccati per il loro trattamento, in realtà, partivano vuoti dalla Lonzi Metalli verso la RA.RI., in quanto tutto era già stato miscelato dalla stessa Lonzi Metalli.

In questo giro di rifiuti è stata rilevata anche la presenza di rifiuti tossici, posto che risultano smaltiti presso la discarica di Piombino 100 fusti di mercurio. L'obiettivo di tali operazioni combinate delle due società, che facevano capo alle stesse persone fisiche, era almeno quadruplica ed era costituito: 1) dal risparmio dei costi di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (selezione, recupero, triturazione e via dicendo); 2) dall'applicazione a tutti i rifiuti avviati nelle due discariche anzidette del codice CER 19.12.12, che assicura il pagamento dell'ecotassa più bassa, nella misura di euro 2,50 anziché quella di euro 10,50, con conseguente truffa ai danni della regione Toscana; 3) dall'indebito risparmio sull'IVA, in quanto per i rifiuti con codice CER 19.12.12 è prevista l'aliquota agevolata del 10 per cento, anziché quella generale del 22 per cento; 4) dai risparmi delle spese di personale e di manutenzione degli impianti.

Il dottor Ettore Squillace Greco ha poi precisato che dagli atti risultava che, in effetti, alcuni lotti di rifiuti del comune di Livorno, dell' A.A.M.P.S. spa finivano in Lonzi, ma ciò accadeva nell'ambito di un rapporto assolutamente fisiologico e normale.

Tanto per essere chiari - come ribadito dal procuratore della Repubblica - allo stato non risulta nulla di anomalo nel rapporto tra il comune di Livorno, la Lonzi Metalli e la RA.RI., tant'è che - come si è visto - il sindaco di Livorno ha usato espressioni positive nei confronti delle due discariche, posto che l'unico problema era costituito dalla necessità della loro delocalizzazione in zone diverse da quelle poste ai margini della parte urbana della città di Livorno, per via dei miasmi e degli incendi che si verificavano con frequenza presso gli impianti anzidetti.

Il dottor Ettore Squillace Greco ha parlato di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti trattati,

costituiti da plastica, carta, da rifiuti urbani di qualsiasi genere e, in alcuni casi, insieme, ad esempio, a toner e a mercurio. Le indagini della procura della Repubblica, tuttora in corso, mirano anche ad una più precisa determinazione delle quantità, sulla base della gran mole della documentazione sequestrata.

Quanto agli incendi, il procuratore della Repubblica ha fatto pervenire alla Commissione di inchiesta una relazione, in data 20 dicembre 2017 (doc. 2594/4), nella quale è contenuto un lungo elenco di incendi che, negli anni 2014 e 2015, hanno coinvolto, in almeno due distinti episodi ciascuno, le discariche di Rosignano Marittimo, presso REA e di Piombino, presso ASIU, nonché gli impianti della Lonzi Metalli, in data 8 agosto 2015, e della R.A.R.I., in data 3 marzo 2015. Tuttavia, le notizie relative a tali incendi, in cui sono intervenuti l'ARPA Toscana e/o i Vigili del Fuoco, non sono state trasmesse alla procura della Repubblica, non essendo state ravvisate ipotesi di reato, nonostante che le cause non fossero state determinate. Dalla relazione anzidetta emerge quindi una carenza di informazioni all'organo inquirente che desta molte perplessità, tanto più alla luce delle risultanze emerse nel corso indagini svolte nell'anzidetto procedimento penale.

Appare inoltre evidente che anche il sistema dei controlli è stato del tutto carente. A tale proposito, il dottor Ettore Squillace Greco ha citato un episodio, sintomatico del modo di procedere di ARPA Toscana, rilevando che l'ordinanza di misura cautelare era stata eseguita in data 14 dicembre 2017 e che il giorno precedente, presso l'impianto della R.A.R.I., era intervenuta la stessa ARPA Toscana, la quale non aveva rilevato se non delle irregolarità di natura formale, senza ispezionare la baia f), dove invece avrebbe potuto rilevare la compresenza di rifiuti non pericolosi, misti a rifiuti pericolosi. Tuttavia, l'episodio forse più rappresentativo dell'intera vicenda è avvenuto proprio il 14 dicembre 2017, quando la polizia giudiziaria si trovava presso l'impianto per eseguire la misura cautelare. In quel frangente, infatti, furono ben due i camion che giunsero presso lo stabilimento con il loro carico di rifiuti pericolosi misti a non pericolosi. L'amara conclusione è che presso i due impianti il reato di traffico illecito di rifiuti veniva consumato in piena tranquillità, senza timore di subire controllo alcuno.

Altro episodio significativo della carenza di controlli, anch'esso riportato dal procuratore della Repubblica, investe una importante società che si occupa di rifiuti, la società Waste Recycling, del gruppo Hera, con sede a Santa Croce sull'Arno (PI), che aveva contatti con la Lonzi Metalli. Nel caso di specie, le intercettazioni telefoniche eseguite hanno permesso di appurare un rapporto anomalo con i laboratori di analisi. In questo caso erano state effettuate delle analisi per un'omologa, ma essendo queste erano fuori norma, il laboratorio di analisi si era "preoccupato" di chiamare l'interessata per riferire ciò. Quest'ultima, una volta avvertita, aveva ovviamente provveduto a rimandare nuovi campioni, sicché le analisi eseguite erano risultate in regola.

In sostanza - osserva il procuratore della Repubblica - si è in presenza di un sistema che, nel migliore dei casi, vede un *mix* di acquiescenza e superficialità da parte dei soggetti deputati alle analisi i quali, anche quando non vi è prova che siano conniventi con i controllati, di fatto agevolano il perpetuarsi della violazione delle regole per un tempo indeterminato fino all'arrivo dell'inchiesta della procura della Repubblica, che finisce con lo svolgere un ruolo di supplenza rispetto alle carenze dell'autorità amministrativa deputata al controllo.

7.2 L'ordinanza applicativa di misure cautelari

Occorre, a questo punto, fare un breve cenno all'ordinanza del GIP distrettuale del tribunale di Firenze, in data 1° dicembre 2017, applicativa di misure cautelari coercitive e interdittive, che sono state eseguite in data 14 dicembre 2017 (n. 3128/2015 del R.G. G.I.P.) L'ordinanza contiene la contestazione agli indagati di più reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: il traffico della Callegari Ecology srl, il traffico della Teate Ecologia srl, il traffico della FBN Ecologia srl, il traffico della Federghini Agostino srl e, infine il traffico della Bra Servizi srl. Inoltre viene contestato il reato di associazione per delinquere, con il ruolo apicale attribuito a Lonzi Emiliano e il ruolo di compartecipi attribuito alla moglie, Mancini Anna, a suo cognato, Fulceri Stefano, e agli stretti collaboratori dell'attività criminosa, Palandri Mauro e Lena Stefano.

7.3 Le fonti di prova

Le fonti di prova sono le seguenti:

1) La polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, ha installato due telecamere brandeggiabili all'esterno dell'impianto della società Lonzi Metalli, sito a Livorno in via del Limone n. 76. Le due telecamere sono state posizionate:

- su traliccio dei cavi della linea elettrica ENEL, posto di fronte all'ingresso dello stabilimento, che ha consentito di monitorare l'unico accesso carrabile all'impianto;
- su un sostegno dei cavi della linea elettrica ENEL lungo il perimetro esterno della ditta, che ha consentito di monitorare il piazzale dove venivano effettuate le operazioni di carico e scarico degli automezzi.

L'attività di monitoraggio con le telecamere presso l'impianto della società Lonzi Metalli è proseguito per oltre sette mesi.

2) La polizia giudiziaria, in data 18 dicembre 2015, ha acquisito presso l'impianto della società Lonzi Metalli la documentazione cartacea relativa ai trasporti di rifiuti, sia in ingresso che in uscita, effettuati nel mese di dicembre 2015, prelevando sia i formulari di identificazione rifiuti FIR, sia il registro di carico e scarico rifiuti. Grazie alle video riprese, soprattutto, quelle prese in esame del mese di dicembre 2015, incrociate con la documentazione acquisita nello stesso mese, è stato possibile ricostruire gran parte dell'attività giornaliera dell'impianto Lonzi e individuare un

cospicuo numero di operazioni illecite compiute sia dai dirigenti e dai dipendenti della Lonzi Metalli srl e della RA.RI. srl, sia dai rappresentanti delle imprese interessate all'illecito smaltimento dei propri rifiuti.

3) A tali fonti di prova vanno aggiunte sia le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali tra presenti tutte, preventivamente o successivamente, autorizzate dal giudice per le indagini preliminari, sia quelle provenienti dai vari sequestri effettuati nell'ambito dei procedimenti penali, di volta in volta, aperti presso le procure della Repubblica di competenza.

7.4 Le attività della società Lonzi Metalli srl

1. La società Lonzi Metalli, presso la sede legale di Livorno in via Limone, ha un impianto di trattamento di rifiuti ed è in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 107 del 25 giugno 2014, prorogata il 29 giugno 2015, della provincia di Livorno, che - come già specificato - le consentiva il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi.

2. L'impianto della società Lonzi Metalli è suddiviso in apposite aree dislocate in varie zone. Ai margini del piazzale di carico e scarico, lungo la porzione sud est del muro perimetrale, sono presenti le baie (G1U, G1S, G1M, H), destinate ad accogliere i rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, da sottoporre a trattamento. Lungo il muro perimetrale, posto a sud, sono presenti le baie (T1, T2, T3, T4, T5), destinate ad accogliere i rifiuti speciali non pericolosi ottenuti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto.

Le baie sono separate l'una dall'altra da barriere in calcestruzzo, con altezza di quattro metri, che definiscono anche limite massimo volumetrico, in altezza e profondità, per lo stoccaggio dei rifiuti. Le baie sono destinate a una serie di attività e, in base ai vari processi produttivi che l'azienda poteva mettere in atto, sono il punto di partenza o di arrivo dei suddetti processi. Vi sono inoltre baie denominate "O", in cui venivano stoccati i rifiuti speciali pericolosi.

3. L'osservazione, tramite le telecamere, confermate dalle acquisizioni documentali, dai risultati dei sequestri e dalle intercettazioni telefoniche, ha permesso di accertare la illecità del trattamento unitario di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi, da parte della società Lonzi Metalli.

In particolare è stato accertato lo svolgimento di varie condotte criminose alternative, l'una all'altra, come di seguito rappresentate:

- i rifiuti, identificati con vari codici, anche pericolosi, entravano nel piazzale della società e, senza subire alcuno dei trattamenti obbligatori, venivano stivati direttamente nelle baie T2, T3 e T4 (preposte allo stoccaggio dei soli rifiuti identificati con il codice CER 19.12.12, prodotto dalla stessa società Lonzi Metalli) e nelle baie T1 e T5 (preposte allo stoccaggio dei soli rifiuti

identificati con il codice CER 19.02.03);

- i rifiuti venivano passati, direttamente, dal contenitore dell'automezzo in ingresso a quello dell'automezzo in uscita, senza neppure *“toccare terra”*, per il successivo conferimento diretto in discarica, con l'obiettivo di pagare l'ecotassa più bassa in assoluto, senza aver avuto l'onere economico di alcun trattamento, subendo un semplice il cambio codice identificativo del rifiuto, sempre a favore del codice CER 19. 12. 12 (o, in alternativa, CER 19.02.03);

- i rifiuti non venivano neppure scaricati e l'autocarro che li trasportava entrava nel piazzale della Lonzi Metalli srl, uscendovi, dopo pochi minuti, con la sola sostituzione del formulario al fine di evitare sia i costi di carico e scarico, sia i costi di trattamento.

Nella sostanza, la maggior parte dei quantitativi di rifiuti in ingresso nel piazzale della società Lonzi Metalli srl non avevano alcun tipo di trattamento, di selezione o di recupero, necessario per ottenere il rifiuto identificato con codice CER 19.12.12. Questi rifiuti, quindi, falsamente identificati con tale codice insieme a quelli identificati con codice CER 19.02.03, venivano spesso miscelati con i rifiuti pericolosi, pervenuti nell'impianto o con rifiuti pericolosi già in stoccaggio nelle baie, denominate “O”, atte alla messa in riserva R13 (che avrebbero dovuto contenere al massimo 20 tonnellate di rifiuti pericolosi), ovvero in deposito preliminare D15, autorizzati in AIA, che avrebbero dovuto contenere al massimo 140 tonnellate di pericolosi.

4. Un'ulteriore parte dell'attività della società Lonzi Metalli concerneva la produzione di rifiuto non pericoloso, classificato con il codice CER 19.02.03. Il trattamento per la produzione di tale rifiuto avrebbe dovuto assicurare omogeneità di pezzatura e riduzione in volume. Nella realtà, i rifiuti in uscita dal piazzale, classificati con il codice CER 19.02.03, non provenivano dall'impianto interno all'azienda ma venivano composti all'interno del piazzale, miscelando i rifiuti in entrata con quelli provenienti dalle baie “T”.

5. L'osservazione tramite le telecamere ha permesso quindi di accertare che le baie T1, T2, T3, T4 e T5 venivano continuamente alimentate dai rifiuti provenienti dall'esterno, anche pericolosi, e non venivano mai svuotate completamente. In sostanza, le baie “T” avrebbero dovuto essere riempite alternativamente e, mentre una era in fase riempimento, un'altra avrebbe dovuto essere oggetto di procedura di omologa, ovvero, se già omologata, avrebbe dovuto essere svuotata con destinazione in discarica, fino al completo esaurimento di tutti i rifiuti in essa contenuti. Sul punto, occorre precisare che le suddette baie potevano contenere da 1.000 a 1.500/1.800 tonnellate di rifiuti, variabili in base al peso specifico. Viceversa, dalla visione delle telecamere, le baie dell'impianto della società Lonzi Metalli non venivano mai svuotate completamente, sicché l'azienda attribuiva al rifiuto in uscita un codice e operava la relativa omologa in modo del tutto arbitrario.

Accadeva, pertanto, che i rifiuti venivano inviati in discarica, senza essere sottoposti ad alcun trattamento volto a ridurne la quantità e le dimensioni e senza verificarne la loro ammissibilità in discarica.

Osserva il GIP distrettuale del tribunale di Firenze nella sua ordinanza che tale comportamento non sarebbe stato attuabile, se non con la piena complicità delle discariche, alle quali venivano conferiti i rifiuti, che venivano dunque accettati indistintamente, senza alcun controllo o effettuando dei controlli a campione, peraltro, già concordati con i responsabili della Lonzi Metalli srl.

6. Lo stesso “*modus operandi*” veniva utilizzato anche per rifiuti classificati come “pericolosi”, per i quali è opportuno ricordare che la società Lonzi Metalli risulta avere l’attività sospesa. Viceversa, detti rifiuti venivano occultati immediatamente nel cumulo dei rifiuti non pericolosi delle baie e inviati unitamente a questi in discarica con i codici CER 19.12.12 e CER 19.02.03.

7.5 L’illecito profitto

1. La descritta gestione dei rifiuti ha consentito di conseguire illeciti profitti di notevole importo. Come si è detto, i rifiuti smaltiti in discarica dalla Lonzi Metalli srl venivano inviati esclusivamente con i codici CER 19.02.03 e CER 19.12.12, i quali, in base alla normativa vigente, in quanto sottoposti a trattamenti di recupero, avevano diritto ad accedere alle riduzioni della cosiddetta “ecotassa” dovuta dai produttori di rifiuti alla regione Toscana.

L’importo dell’ecotassa nel 2015 e 2016 è stato fissato, per tonnellata, in 10,33 euro per i rifiuti con codice CER 19.02.03 e in euro 2,07 per quelli con codice CER 19.12.12.

I rifiuti inviati in discarica dalla Lonzi Metalli srl, mediante gli artifici messi in atto dai vari soggetti interessati, oggi indagati, hanno avuto accesso a tali benefici, pur non avendone i requisiti, in quanto i rifiuti non venivano trattati, e avrebbero dovuto, viceversa, versare il contributo nella misura di 25.82 euro per tonnellata.

Dalla lettura del MUD relativo all’anno 2015, si rileva che i rifiuti inviati in discarica con codice CER 19.12.12 sono stati complessivamente pari a 64.700 tonnellate, mentre quelli con il codice CER 19.02.03 sono stati complessivamente pari a 47.610 tonnellate. Dalla lettura del MUD relativo all’anno 2016 si rileva che i rifiuti inviati in discarica con codice CER 19.12.12 sono stati complessivamente pari a 64.852 tonnellate, mentre quelli con il codice CER 19.02.03 sono stati complessivamente pari a 32.099 tonnellate. Pertanto, calcolando la sola elusione della ecotassa, la società Lonzi Metalli ha conseguito, nel 2015, un illecito profitto quantificabile in euro 2.274.104,00 e, nell’anno 2016, un profitto quantificabile in euro 2.037.448,00 per il complessivo importo stimato nel biennio anzidetto di euro 4.311.552,00. A tale somma deve essere aggiunto il risparmio sul pagamento dell’IVA, ridotta in via agevolata dal 22 per cento al 10 per cento.

2. Inoltre, il mancato trattamento dei rifiuti ha consentito alla Lonzi metalli srl di gestire

quantitativi giornalieri di rifiuti assai superiori a quelli che erano le effettive capacità dell'impianto medesimo e delle linee di lavoro utilizzabili, con la conseguenza che maggiori quantitativi di rifiuti gestiti hanno determinato un maggior fatturato e, quindi, maggiori utili.

Ancora, l'omesso trattamento dei rifiuti ha consentito:

- un notevole risparmio di energia elettrica e di combustibile liquido, con una drastica riduzione dei costi di gestione dell'impianto stesso;
- il non utilizzo dei macchinari necessari alle dovute lavorazioni ha ridotto altrettanto drasticamente i costi della loro manutenzione periodica e i loro eventuali guasti;
- la riduzione dei costi relativi al personale dipendente, che è risultato, così, sufficiente in numero inferiore rispetto a quello che sarebbe stato realmente necessario nel caso di corretto svolgimento delle lavorazioni dei rifiuti. Inoltre, l'occultamento dei rifiuti pericolosi nei rifiuti non pericolosi ha consentito al gruppo il totale abbattimento degli elevati costi di smaltimento di questi ultimi.

Infine, l'ordinanza del GIP di Livorno sottolinea, quale conseguenza delle condotte illecite degli indagati, l'alterazione delle regole di mercato. Invero, il metodo di lavoro messo a punto dalla Lonzi Metalli srl ha consentito alla stessa società di operare sul mercato dei rifiuti con costi nettamente inferiori rispetto a quelli offerti dalla concorrenza, ampliando di fatto il bacino dei clienti attratti da condizioni economiche molto più favorevoli, a danno delle imprese che operavano nella legalità.

7.6 Il ruolo della società RA.RI. srl Livorno

1. La società RA.RI. - Raccolta Rifiuti Industriali - Livorno srl ha sede legale nel territorio del comune di Livorno, nella località Picchianti, in via dei Fabbri n. 5/7 ed è iscritta all'albo gestori ambientali. Il suo impianto è autorizzato, con l'AIA n. 100 del 12 giugno 2014, allo svolgimento di attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

Come sopra rilevato, le quote della società RA.RI. Livorno sono detenute, nella misura del 50 per cento, dalla società Lonzi Metalli. L'amministratore unico della società è stato, dal 15 dicembre 2014 al 22 gennaio 2016, Lonzi Emiliano. Tra i dipendenti della società RA.RI. Livorno srl vi erano Mauro Palandri, peraltro anche titolare di un pegno sulle quote della società pari a euro 20.280, e Anna Mancini, moglie di Lonzi Emiliano.

2. La società RA.RI. Livorno smaltiva illegalmente i rifiuti pericolosi. In particolare, la società Lonzi Metalli srl conferiva alla RA.RI. Livorno srl rifiuti non pericolosi, falsamente identificati come pericolosi, con la conseguenza che quest'ultima non ha sostenuto i costi del trattamento. Con tale sistema la società RA.RI. Livorno è riuscita a gestire illegalmente volumi elevati di rifiuti

pericolosi in ingresso, che non avrebbe potuto realmente gestire, tanto più che non aveva un impianto adeguato ai volumi dei rifiuti in entrata.

I rifiuti in questione, pervenuti alla società RA.RI. Livorno, venivano successivamente rimandati, miscelati anche a rifiuti pericolosi, alla società Lonzi Metalli, con il codice 19.02.03, oppure portati direttamente in discarica.

3. A titolo esemplificativo, in data 2 dicembre 2015, alle ore 7.25, le telecamere hanno mostrato come l'autocarro targato EF776FB, munito di rimorchio targato AD10513, era entrato nell'impianto della società Lonzi Metalli e, dopo essersi posizionato sulla pesa, si era diretto verso il piazzale, dove aveva poi effettuato un'inversione di marcia. Alle ore 7.35 l'autocarro si era disposto nell'area di carico posta davanti all'ingresso, parallelamente all'uscita dell'impianto di trattamento rifiuti. Quindi, un operatore a bordo di pala meccanica aveva caricato i cassoni dell'autocarro targato EF776FB e del rimorchio targato AD10513 con materiale prelevato nei pressi delle baie contenenti materiali terrosi. Sebbene le telecamere abbiano mostrato il caricamento di materiale terroso, il formulario n. 6862 del 2015, relativo al carico, riportava che su detto mezzo era trasportato il rifiuto con codice CER 08.01.11*, cioè, un rifiuto pericoloso costituito da pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze. Tale rifiuto non poteva essere trattato dalla società Lonzi Metalli, in quanto, come si è visto, tale azienda aveva il proprio impianto sospeso dall'attività di gestione dei rifiuti pericolosi e poteva solo svolgere operazioni di ripristino delle condizioni degli imballaggi e riconfezionamento di tali rifiuti. Viceversa, il rifiuto caricato con pala meccanica era visibilmente sfuso e, essendo di matrice terrosa, sicuramente trattavasi di rifiuto diverso da quello dichiarato nel formulario di trasporto, molto probabilmente non pericoloso, poiché proveniente dalla baia utilizzata per il deposito e movimentazione dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili della linea 1, attività R12.

Inoltre, in base alla normativa vigente, il materiale classificato come pericoloso deve essere trasportato imballato ed etichettato, come disposto dal quarto comma dell'articolo 193, decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui “Durante la raccolta e il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose”, mentre, nel caso specifico sopra descritto, il materiale è stato trasportato sfuso nel cassone dell'autocarro e del rimorchio.

Infine, nel caso di specie, l'autocarro targato EF776FB, dopo essersi riportato sulla pesa, alle ore 7.55, è uscito dall'impianto della Lonzi Metalli srl e si è diretto all'impianto della società RA.RI. Livorno srl per il trattamento del “rifiuto pericoloso”, come falsamente indicato nel formulario di trasporto n. 6862 del 2015.

Operazioni analoghe sono state riprese dalle telecamere installate dalla polizia giudiziaria in

data 19 dicembre 2015, alle ore 8.10, alle ore 10.04 e alle ore 10.34, nonché il 21 dicembre 2015, alle ore 9.40, alle ore 13.19, alle ore 15.32 e alle ore 16.14.

4. Particolarmente significativo è ciò che è accaduto il 22 dicembre 2015, quando, alle ore 12.33, l'autoarticolato targato ZA357TS, con rimorchio targato AB53902, è entrato dal cancello principale della società Lonzi Metalli e, alle ore 12.50, dopo la pesatura, ha scaricato il contenuto del cassone nella baia T5 (area dedicata al trattamento di miscelazione, linea 8, rifiuti pericolosi con codice CER 19.02.03), ovvero i rifiuti con codice CER 19.12.12 prodotti dalla società Rosso.

I filmati delle telecamere hanno mostrato che Lonzi Emiliano e Fulceri Stefano hanno visionato il materiale appena scaricato insieme all'autista dell'autoarticolato e hanno parlato con quest'ultimo, indicando il cumulo di materiale. Al termine della conversazione l'autista ha spostato il mezzo vuoto di fronte alle baie K, dove è rimasto fino alle ore 13.49; quindi l'automezzo è stato riportato alla baia TS (area dedicata al trattamento di miscelazione, linea 8, codice CER 19.02.03), a fianco del materiale da lui stesso scaricato. Un operatore, con il ragno meccanico, ha ricaricato lo stesso materiale, terminando le operazioni alle ore 14.15. A questo punto, l'autotreno si è spostato nei pressi delle baie K e vi è rimasto fino alle ore 16.26, quando si è diretto alla pesa; successivamente si è allontanato dalla società Lonzi Metalli, diretto all'impianto della RA.RI..

Dal registro di carico e scarico tale trasporto risulta associato al formulario n. 7489J15, nel quale era stato indicato il codice CER 08.03.12*, cioè quello relativo a scarti di inchiostro contenenti rifiuti pericolosi. Pertanto, al rifiuto entrato nel piazzale Lonzi Metalli era stato effettuato un semplice cambio di codice, senza alcun trattamento. Invero, il rifiuto era entrato con il codice CER 19.12.12, relativo a rifiuti non pericolosi, cioè come "rifiuto generato dal trattamento meccanico dei rifiuti" ed era stato ricaricato tal quale e inviato alla società RA.RI. Livorno con il codice CER 08.03.12*, "scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose", ovvero come rifiuti pericolosi.

Nell'ordinanza del GIP del tribunale di Firenze viene sottolineato che il rifiuto anzidetto, identificato con il codice CER 08.03.12*, è immediatamente individuabile come non corrispondente al rifiuto entrato nell'impianto della società RA.RI. Livorno. Esso, infatti, come si è visto, per legge, deve essere trasportato, in colli o imballato, con apposite cautele. Inoltre, anche in questo caso, il rifiuto all'osservazione era apparso di natura terrosa.

5. Occorre anche rilevare che, solo nelle giornate 21 e 22 dicembre 2015, le telecamere hanno filmato gli autocarri delle aziende Rat e Vanni Autotrasporti (targati EF776FB, DC787CP e DY596YF) che, in almeno 18 occasioni, sono entrati e usciti immediatamente dalla società Lonzi Metalli senza effettuare alcuna operazione di carico o scarico. Tuttavia, a tutti i movimenti sono stati associati formulari relativi a trasporti di rifiuti pericolosi effettuati verso la società RA.RI.

Livorno.

All'esito di questo quadro generale, l'ordinanza del GIP passa all'esame dei singoli capi di imputazione, riportando una lunga serie di carichi e scarichi illeciti, effettuati con le modalità sopra descritte, dalla Callegari Ecology Service srl, gestita da Callegari Paola, ed effettuati nei giorni 2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23 dicembre 2015. Ancora, per quanto riguarda un'altra società coinvolta, la F.B.N. Ecologia srl, con sede in Prato, nell'ordinanza del GIP di Firenze si legge (pag. 27) che la suddetta società aveva effettuato, nel solo mese di dicembre 2015, otto conferimenti di rifiuti nell'impianto Lonzi Metalli, risultati falsi (nei giorni 2, 4, 9, 11, 14, 18, in due distinti momenti, e 22 dicembre).

In particolare, si trattava di carichi di rifiuti prodotti e trasportati da un autotreno (targato BW768DH, con rimorchio targato AE06755), intestato alla F.B.N. Ecologia srl, accompagnati da formulari della stessa società, carichi che, senza essere scaricati nello stabilimento della società Lonzi Metalli, erano tuttavia usciti dal suddetto impianto con altro formulario, nel quale risultava come nuovo produttore la Lonzi Metalli srl.

Dalle videoriprese è emerso che i tempi dello stazionamento del suddetto autocarro nel piazzale della Lonzi Metalli variava da un minimo di circa tre minuti a un massimo di circa sette/otto minuti, tempi del tutto insufficienti a svolgere le operazioni di pesa, scarico di entrambi gli scarrabili e ricarica degli stessi, tant'è che il suddetto autocarro con rimorchio, appena uscito dall'impianto della Lonzi Metalli, stazionava di fronte all'ingresso, in attesa che trascorresse il tempo minimo necessario per simulare lo scarico del mezzo e il successivo ricarica.

Vi sono, poi, gli scarichi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da assorbenti, materiali filtranti (filtri dell'olio), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, con codice CER 15.02.02*, come da formulario di identificazione, effettuati presso l'impianto della Lonzi Metalli srl dalla Bra Servizi srl, rispettivamente, in data 4, 9, 11, 18 dicembre 2015. Tali rifiuti, dopo essere state scaricati a terra nel piazzale della Lonzi Metalli, con la rottura dei contenitori, sono stati movimentati con un ragno, generando, peraltro, una notevole quantità di polvere nera, per poi venire sistemati dall'operatore nelle baie T2, T3 e T4, adibite a raccogliere rifiuti classificati con codice CER 19.12.12.

I carichi in questione hanno quindi contaminato i rifiuti non pericolosi contenuti nelle baie anzidette, così modificando le loro caratteristiche e rendendole ancora più difformi da quelle indicate nelle varie omologhe, riportate nei formulari di trasporto emessi a favore della REA Impianti, che gestisce la discarica di Scapigliato, ubicata nel comune di Rosignano Marittimo.

Ancora, l'ordinanza del GIP di Firenze riporta anche la notizia del fermo effettuato dalla polizia giudiziaria, in data 18 dicembre 2015, di due autocarri carichi di rifiuti, con codice CER